



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 38 DEL 03/04/2020

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19: PROROGA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO. CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE E SOSPENSIONE ALLENAMENTI, GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E GRADO. CHIUSURA PARCHI PUBBLICI. CHIUSURA CIMITERI COMUNALI. SOSPENSIONE MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con ordinanza del 30/10/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, e 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09/03/2020 e in particolare l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone testualmente che *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

RICHIAMATI inoltre:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 11/03/2020, relativo a *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22/03/2020,

CONSIDERATO che tra gli obiettivi principali dei citati DPCM è incluso quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

VISTA la nota esplicativa del Prefetto di Vicenza, fasc. 2020/1428 del 11/03/2020, pervenuta in pari data, con la quale vengono fornite indicazioni alle Autorità Locali in merito allo svolgimento dei mercati, ivi compresi quelli di generi alimentari;

CONSIDERATO che presso il comune di Mussolente è istituito il mercato agricolo, riservato ai produttori, che si tiene il venerdì pomeriggio presso il parcheggio del parco di via Roma, luogo non circoscritto e privo di controlli all'ingresso;

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020, che dispone che *"l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile"*;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze:

- **n° 29 del 09/03/2020**, relativa alla chiusura del Centro Sportivo Comunale di Via Dante Alighieri 47 a Mussolente e degli impianti sportivi in esso presenti (PALAZZETTO DELLO SPORT ED ANNESSO BAR, BOCCIODROMO, CAMPI DA CALCIO, STRUTTURA PER BEACH VOLLEY, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO A 5), nonché l'immediata CHIUSURA delle PALESTRE SCOLASTICHE fino al 3 aprile 2020 compreso;
- **n° 33 del 12/03/2020**, relativa alla chiusura dei parchi pubblici comunali di via Roma e di via Francesco Baracca, fino al 3 aprile 2020 compreso;
- **n° 34 del 13/03/2020**, relativa alla sospensione del mercato agricolo del venerdì pomeriggio presso il parcheggio di via Roma fino al 25 marzo 2020 compreso;
- **n° 35 del 23/03/2020**, relativa alla chiusura dell'accesso al Cimiteri comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons. Cuccarollo), fino al 3 aprile 2020 compreso, salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;

RITENUTO pertanto necessario, nella circostanza, disporre la proroga dei provvedimenti sopra richiamati fino al 13 aprile 2020 compreso;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

- il DPCM 11 marzo 2020;
- il DPCM 20 marzo 2020;
- il DPCM 1 aprile 2020;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per quanto in premessa espresso, le seguenti misure:

1. **CHIUSURA** sino al giorno **13 APRILE 2020 compreso** del **CENTRO SPORTIVO COMUNALE** di Via Dante Alighieri 47 a Mussolente e degli impianti sportivi in esso presenti: **PALAZZETTO DELLO SPORT ED ANNESSO BAR, BOCCIODROMO, CAMPI DA CALCIO, STRUTTURA PER BEACH VOLLEY, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO A 5;**
2. **CHIUSURA** sino al **13 APRILE 2020 compreso** delle **PALESTRE SCOLASTICHE;**
3. **la conseguente sospensione di tutte le attività sportive e motorie, agonistiche e dilettantistiche, delle sedute di allenamento e delle competizioni/gare di ogni ordine e grado;**
4. **CHIUSURA** sino al **13 APRILE 2020 compreso** dei **parchi pubblici** comunali di via Roma e di via Francesco Baracca;
5. **CHIUSURA** dell'accesso ai **Cimiteri** comunali di Mussolente (via XI Febbraio) e di Casoni (via Mons. Cuccarollo), **fino al 13 aprile 2020 compreso**, salvo per le sepolture e le tumulazioni relative ai funerali;
6. **SOSPENSIONE** del **mercato agricolo** del venerdì pomeriggio presso il parcheggio di via Roma **fino al 13 aprile 2020 compreso;**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e nel sito web comunale e diffusa nei canali *social network* per la massima conoscenza alla popolazione;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al gestore del Palazzetto dello Sport (Goccia Social Sport) al gestore dell'impianti di calcio (New Generation Mussolente asd), al concessionario dell'impianto di beach volley, di tennis e del calcetto a 5 (Point Beach ssd srl) nonché alle associazioni e gruppi fruitori delle palestre scolastiche;
- di trasmettere altresì copia della presente ordinanza alla Prefettura di Vicenza, alla Regione Veneto, all'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al locale Comando di Polizia locale;

DEMANDA



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

Al Corpo di Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" ed a tutte le Forze di Polizia la sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

I N F O R M A

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure, in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco

MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)